

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO – RSA COMUNALE EX ONPI

FINALITA' DELLA STRUTTURA

ART. 1

La Casa di Riposo - RSA è una struttura pubblica di accoglienza residenziale con finalità socio-assistenziali ad utenza diversificata per persone autosufficienti e non autosufficienti.

La Casa di Riposo - RSA si prefigge di fornire un'assistenza qualificata e personalizzata garantendo un'adeguato ambiente di vita basato su un clima sereno e familiare ed il benessere delle persone che vi risiedono.

ART. 2

La Casa di Riposo - RSA persegue l'integrazione massima del residente nel contesto socio-ambientale nel quale è inserito. A questo scopo opera in stretto raccordo con le altre strutture sociali del territorio.

In questo rapporto è prevista, nell'organizzazione della struttura, l'istituzione di servizi sociali aperti alla popolazione:

- servizio lavanderia;
- uso della palestra di cui all'art. 23 del presente regolamento.

La struttura favorisce altresì il mantenimento di contatti dell'anziano con l'ambiente di provenienza.

SOGGETTI SOCIALI ASSISTIBILI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

ART. 3

Le ammissioni alla struttura possono essere per anziani autosufficienti e non autosufficienti.

Le ammissioni possono riguardare tutti i cittadini anziani autosufficienti e non autosufficienti, secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni espressamente previste nel presente Regolamento.

Gli anziani non autosufficienti vengono ammessi nell'ambito della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

La Casa di Riposo assicura le prestazioni a favore degli ospiti già assistiti ex ONPI e di quanti presenti nella struttura al momento di entrata in vigore del presente Regolamento e con l'obbligo di osservanza dello stesso.

Il Comune di Sarteano si riserva di immettere nella Casa di Riposo, in via prioritaria, persone autosufficienti residenti nel Comune stesso, in stato di particolare bisogno e per i

quali, a fronte di apposito provvedimento, può partecipare al pagamento della retta sociale di ricovero.

ART.4

E' prevista l'ammissione alla struttura anche di coniugi, in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.

A costoro deve essere riservato, compatibilmente con la disponibilità offerta dalla struttura nel momento, un alloggio comune. Il Comune gestore della struttura e quello di residenza del richiedente possono valutare la possibilità ed opportunità di consentire l'ammissione di coniugi in deroga alla norma sui requisiti di ammissibilità in considerazione di una effettiva eccezionalità del caso.

ART.5

Per essere inseriti nella struttura è necessario essere in possesso della valutazione del grado di autosufficienza di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 241 del 2. 7.1991 o certificato di grave disabilità.

a) RICHIEDENTE IN CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA:

1- Con pagamento diretto da parte della persona stessa dell'intera retta, anche con il concorso di altri soggetti (coniuge, figli, parenti...):

- inoltrare domanda in carta semplice al Sindaco del Comune di Sarteano, su apposito modulo predisposto dal Comune;
- relazione del Servizio Sociale Territoriale, per i residenti nel Comune di Sarteano, con proposta di inserimento presso la struttura;
- inserimento della domanda completa di valutazione dell'autosufficienza e dell'autorizzazione al ricovero nella lista di attesa della struttura, stilata sulla base della data di presentazione della domanda;
- presentazione di apposita fideiussione a garanzia del pagamento.

2- Senza pagamento diretto da parte della persona dell'intera retta:

2.1. Persona autosufficiente non residente nel Comune di Sarteano

- Domanda di ammissione da inoltrarsi al Sindaco del Comune di Sarteano su apposito modulo predisposto dal Comune;
- Relazione del Servizio Sociale territoriale contenente tra l'altro l'indicazione della quota a carico della persona da inserire e l'eventuale quota a carico del Comune di residenza;
- Presentazione d'apposita fideiussione a garanzia del pagamento per la quota a carico della persona da inserire;

- Atto di garanzia da parte del Comune di residenza per l'eventuale quota di compartecipazione al pagamento della retta.

2.2. Persona autosufficiente residente nel Comune di Sarteano

- Domanda di ammissione in carta semplice da inoltrarsi al Sindaco del Comune di Sarteano, su apposito modulo predisposto dal Comune;
- Relazione del Servizio Sociale territoriale contenente tra l'altro l'indicazione della quota a carico della persona da inserire;
- Presentazione di apposita fideiussione a garanzia del pagamento per la quota a carico della persona da inserire;
- Dichiarazione di possesso di eventuali bei immobili.

b) RICHIEDENTE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA O GRAVE DISABILITA'

- residenza in un Comune dell'A.USL 7 Zona Valdichiana o residenza in altro Comune dell'A.USL purché da essa autorizzato;
- presentazione dell'istanza su apposito modulo all'Azienda USL 7 Zona Valdichiana, tramite il Servizio Sociale Territoriale;
- autorizzazione all'inserimento da parte dell'A.USL 7;
- relazione socio-economica del Servizio Sociale Territoriale contenente tra l'altro l'indicazione della quota a carico della persona da ammettere, di eventuali soggetti che concorrono al pagamento della retta di parte sociale e eventuale quota a carico del Comune di provenienza;
- essere in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato elaborato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale dell'A.USL;
- presentazione di apposita fideiussione a garanzia del pagamento per la quota a carico della persona da inserire;
- Atto di garanzia da parte del Comune di residenza per la quota di eventuale compartecipazione al pagamento della retta.

PROCEDURE PER L'IMMISSIONE

ART. 6

Le procedure per l'immissione del richiedente autosufficiente nella struttura sono così regolamentate:

a.1) persona autosufficiente pagante l'intera retta:

- comunicazione al richiedente della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale di Sarteano contenente l'importo della retta sociale giornaliera e la modalità di pagamento della stessa;

- presentazione di apposita polizza fidejussoria a copertura del pagamento della retta pari all'importo di un intero anno, con validità sino alla permanenza dell'autosufficiente nella struttura, da integrare al momento che la variazione della retta superi il 20% dell'importo garantito con la fideiussione in essere.

a.2) persona autosufficiente residente nel Comune di Sarteano pagante l'intera retta con il concorso di altri soggetti (coniuge, figli, parenti...):

- Quanto previsto al precedente punto a.1 con la sola modifica della parte relativa alla polizza fidejussoria;
- Presentazione di polizza fidejussoria, anche disgiunta, pari all'impegno economico di ciascun soggetto che concorre al pagamento della retta.
In tale caso dovrà inoltre essere presentato, su carta legale, a valere a tutti gli effetti di legge, l'impegno di tali soggetti compartecipanti a provvedere ad ogni eventuale bisogno del richiedente (viaggi, corredo personale, medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale), nonché il nominativo di un referente responsabile, scelto tra gli stessi, incaricato al pagamento delle somme integrative necessarie al pagamento dell'intera retta.

a.3) persona autosufficiente non residente nel Comune di Sarteano e non pagante l'intera retta:

- comunicazione al richiedente e al Comune di residenza circa l'accoglimento della domanda, contenente:
 1. l'importo della retta sociale giornaliera e le modalità di pagamento;
 2. l'invito al Comune di residenza di far pervenire all'Amministrazione Comunale di Sarteano, entro e non oltre 30 giorni, apposito atto da cui deve risultare:
 - o l'autorizzazione all'immissione nella Casa di Riposo della persona;
 - o copia dell'atto con cui è stato assunto impegno di spesa per la compartecipazione al pagamento della retta sociale per tutto il periodo di accoglienza del richiedente;
 - o impegno alla corresponsione della quota di compartecipazione in base alle modalità comunicate;
 - o l'impegno a farsi carico di ogni eventuale necessità della persona qualora lo stesso non potesse far fronte direttamente.
- Presentazione di polizza fidejussoria da parte della persona richiedente pari all'impegno economico determinato a suo carico per il pagamento della retta sociale giornaliera, per un intero anno, con validità sino alla permanenza dell'autosufficiente nella struttura, da integrare al momento che la variazione della retta superi il 20% dell'importo garantito con la fideiussione in essere.

a.4) persona autosufficiente residente nel Comune di Sarteano non pagante l'intera retta:

Qualora il Comune di Sarteano abbia valutato di intervenire nella compartecipazione al pagamento della retta, comunica alla persona l'accoglimento della domanda e l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Polizza fidejussoria da parte della persona richiedente pari all'impegno economico determinato a suo carico per il pagamento della retta sociale giornaliera, per un intero anno, con validità sino alla permanenza dell'autosufficiente nella struttura, da integrare al momento che la variazione della retta superi il 20% dell'importo garantito con la fideiussione in essere;
- Nel caso in cui concorrano anche altri soggetti al pagamento della quota della retta sociale, presentazione di polizza fidejussoria, anche disgiunta, pari all'impegno economico di ciascun soggetto che concorre al pagamento della retta.
In tale caso dovrà inoltre essere presentato, su carta legale, a valere a tutti gli effetti di legge, l'impegno di tali soggetti compartecipanti a provvedere ad ogni eventuale bisogno del richiedente (viaggi, corredo personale, medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale), nonché il nominativo di un referente responsabile, scelto tra gli stessi, incaricato al pagamento delle somme integrative necessarie al pagamento dell'intera retta;
- Qualora il richiedente, alla cui compartecipazione della retta partecipa anche il Comune di Sarteano, sia in possesso di beni immobili o di altra natura, deve essere sottoscritta una disposizione in favore del Comune di Sarteano a rivalersi su detti beni fino al totale recupero delle somme elargite in suo favore nel periodo di residenza presso la Casa di Riposo;
- Nel caso in cui la persona possieda beni già concessi in affitto a terzi, il ricavato dovrà essere versato al Comune di Sarteano fino alla concorrenza dell'importo della retta maturata;

- Sugli immobili della persona sarà comunque accesa un'ipoteca legale a favore del Comune di Sarteano qualora non vengano ceduti gratuitamente al Comune stesso. Tale disposizione deve essere resa legale nei termini di legge prima dell'immissione della persona in Casa di Riposo. La predetta ipoteca legale potrà essere cancellata dal Comune al momento della dimissione della persona per qualsiasi ragione, previo conguaglio delle somme spettanti dal momento dell'immissione in Casa di Riposo. Resta inteso che gli immobili di cui trattasi non possono essere alienati dall'ospite o da eventuali aventi diritto per tutto il periodo di tempo in cui il proprietario sia residente presso la Casa di Riposo o comunque debitore nei confronti del Comune di Sarteano.

ART. 7

Le procedure per l'immissione del richiedente non autosufficiente nella struttura sono così regolamentate:

- l'ammissione del soggetto all'interno della RSA viene comunicata al richiedente dall'A.USL 7;
- al fine dell'ammissione deve essere presentata polizza fidejussoria da parte della persona richiedente pari all'impegno economico determinato a suo carico per il pagamento della retta sociale giornaliera, per un intero anno, con validità sino alla permanenza della persona nella struttura, da integrare al momento che la variazione della retta superi il 20% dell'importo garantito con la fideiussione in essere.
- Qualora la persona sia pagante l'intera retta con il concorso di altri soggetti (coniuge, figli, parenti...), come da istruttoria del servizio sociale territoriale, deve essere presentata polizza fidejussoria, anche disgiunta, pari all'impegno economico di ciascun soggetto che concorre al pagamento della retta.
In tale caso dovrà inoltre essere presentato, su carta legale, a valere a tutti gli effetti di legge, l'impegno di tali soggetti compartecipanti a provvedere ad ogni eventuale bisogno del richiedente (viaggi, corredo personale, medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale), nonché il nominativo di un referente responsabile, scelto tra gli stessi, incaricato al pagamento delle somme integrative necessarie al pagamento dell'intera retta.
- Nel caso in cui concorra al pagamento della retta il Comune di residenza esso dovrà far pervenire al momento dell'immissione impegno a presentare entro 30 giorni apposito atto con cui è stato assunto impegno di spesa per la compartecipazione al pagamento della retta sociale per tutto il periodo di accoglienza del richiedente.

CAPITALIZZAZIONE DELLA RETTA

ART. 8

Nel caso in cui la persona da inserire nella Casa di Riposo non disponga di redditi propri sufficienti al pagamento dell'intera retta sociale giornaliera, ma lo stesso possieda beni immobili, può essere consentita la capitalizzazione della retta stessa.

La capitalizzazione della retta avverrà cedendo al Comune di Sarteano beni immobili di valore non inferiore alle seguenti somme, secondo una stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, in aggiunta alle disponibilità liquide mensili che la persona è tenuta a versare:

- persona di età compresa fra i 60 ed i 65 anni	Euro 250.000,00
- persona di età compresa fra i 66 ed i 70 anni	Euro 170.000,00
- persona di età compresa fra i 71 ed i 75 anni	Euro 100.000,00
- persona di età compresa fra i 76 e 80 anni	Euro 60.000,00
- persona di età superiore agli 80 anni	Euro 40.000,00

Alle persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e che intendano avvalersi delle facoltà di capitalizzazione potranno essere concessi contributi per il

pagamento di tasse e imposte e spese varie a loro carico relative alla concessione dei beni. In tal caso i limiti di valore sopra indicati si intenderanno aumentati del 10%.

La Giunta Comunale rideterminerà ogni due anni i limiti di cui al 1° comma.

PAGAMENTO DELLA RETTA

ART. 9

Per le prestazioni di cui al presente regolamento, la struttura riceve una retta giornaliera formata dalla quota sociale e nel caso di persone non autosufficienti, dalla quota sociale e dalla quota sanitaria.

Annualmente la quota di parte sociale viene stabilita dal Comune di Sarteano.

L'A.USL 7 determina la quota sanitaria in base a quanto stabilito dalla Regione Toscana, con decorrenza fissata dalla Regione stessa, in relazione agli standard di assistenza alla persona, dei servizi infermieristici, e di riabilitazione funzionale assicurati dalla struttura.

L'A.USL 7 con propri atti determina ogni anno la quota da lasciare a disposizione dei residenti per le proprie necessità personali.

La quota parte sociale sarà a carico dell'interessato e/o dei familiari e/o dell'A.USL e/o del Comune che ha promosso l'ammissione.

ART. 10

Il pagamento da parte del residente e/o parenti deve avvenire come indicato nella comunicazione di accettazione di ammissione.

La quota a carico del residente e/o familiari sarà riscossa dalla struttura previa fatturazione mensile.

Qualora la retta a carico dei soggetti di cui sopra non venisse corrisposta interamente entro sei mesi dalla fatturazione potranno essere promosse le dimissioni della persona, salvo il recupero legale delle somme dovute, maggiorate dei relativi interessi.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta e come tali non potranno essere imposte unilateralmente ai residenti e ai familiari con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al SSN e ai servizi sociali del territorio.

Per garantire l'approvvigionamento dei farmaci, per dar corso alle prescrizioni ritenute utili per la salute e per effettuare le spese ritenute utili per il benessere generale di ogni singolo residente, il Comune anticiperà le somme necessarie, recuperando dette spese a carico del residente.

ART. 11

La Casa di Riposo fattura entro il giorno 10 del mese successivo la quota parte della retta a carico dei privati, del Comune e/o dell'A.USL.

I Comuni e/o l'A.USL si impegnano ad effettuare i pagamenti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

QUOTA SANITARIA

ART. 12

La Casa di Riposo, operante anche come RSA, riceve, per le persone non autosufficienti ammesse, direttamente dall'A.USL 7 la quota sanitaria stabilita.

Relativamente a detta quota la Casa di Riposo non può chiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell'A.USL 7.

La quota sanitaria viene corrisposta per i residenti non autosufficienti dal momento dell'ammissione nella struttura, a seguito di preventiva autorizzazione da parte dell'A.USL 7. Per coloro che diventano non autosufficienti nel corso della permanenza in struttura, la quota sanitaria viene corrisposta a seguito di autorizzazione all'immissione come soggetto non autosufficiente da parte dell'A.USL.

L'A.USL 7 corrisponde la quota sanitaria in base alla contabilità inviata dalla struttura.

La quota sanitaria non viene corrisposta nei giorni in cui la persona è ricoverata in ospedale o in struttura convenzionata.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

ART. 13

In caso di assenza per ricovero ospedaliero o per terapie l'importo della retta sociale viene ridotto del 50%.

La stessa riduzione si applica quando l'assenza sia dovuta a motivi diversi, purché nei limiti di trenta giorni all'anno.

ART. 14

I ritardi nell'ingresso dopo aver provveduto all'accettazione del posto non esonera dal pagamento della retta. Salvo inoltro di rinuncia da far pervenire entro 15 giorni.

SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI

ART. 15

A tutti i residenti viene decurtata dal reddito la quota mensile da lasciare a disposizione dello stesso, per le proprie necessità personali, calcolata per dodici mensilità.

La determinazione della cifra viene stabilita come previsto dalle determinazioni attuative del regolamento per le prestazioni sociali dell'A.USL.

TIPOLOGIA DELL'OSPITALITA'

ART. 16

La permanenza in Casa di Riposo può avere natura vitalizia o temporanea. Gli inserimenti temporanei possono essere accolti anche per un periodo di soggiorno limitato.

ART. 17

Il residente all'atto dell'ammissione indica, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi dei familiari o conoscenti ai quali la Casa di Riposo può rivolgersi in caso di necessità. Entro 30 giorni dall'ammissione definitiva presso la Casa di Riposo il Responsabile della struttura provvede al cambio di residenza anagrafica della persona ammessa.

ART. 18

Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la struttura sono a carico dell'interessato o del Comune che ha curato l'ammissione, così ogni altro viaggio effettuato nel corso dell'ospitalità per qualsiasi scopo.

ART. 19

Il residente della casa deve essere munito di corredo personale sufficiente. La dotazione e l'integrazione di indumenti personali, ove l'anziano non possa provvedere con mezzi propri o con l'aiuto dei congiunti, fanno carico all'Ente di provenienza.

SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO

ART. 20

La Casa di Riposo eroga le seguenti tipologie di servizi:

1. cura dell'igiene della persona;
2. assistenza per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona;
3. lavanderia stireria e guardaroba;
4. pulizia e gestione igienico-sanitaria degli ambienti;
5. ristorazione;
6. attività di animazione e di socializzazione;
7. servizio religioso.

I servizi possono essere garantiti anche mediante convenzioni.

ASSISTENZA SANITARIA

ART. 21

I residenti della struttura fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ciascuna persona fa scelta del proprio medico.

Le prestazioni a prevalente carattere sanitario riguardano inoltre:

1. assistenza infermieristica;
2. assistenza alla persona;
3. fisioterapia e riabilitazione.

L'assistenza ai residenti viene fornita sulla base del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) e conseguente Progetto Operativo Assistenziale (POA), che definiscono gli obiettivi sociali, sanitari e riabilitativi da perseguire e le azioni per il loro raggiungimento.

Tali Piani vengono periodicamente aggiornati tenendo conto dell'esito del periodo iniziale di inserimento nella struttura e dell'evoluzione nel tempo della situazione complessiva della persona e del livello di intensità del bisogno.

SERVIZI ESTERNI

ART. 22

La casa di riposo, nell'ambito dell'omogeneizzazione dei servizi socio-sanitari della comunità, svolge per quest'ultima i seguenti servizi:

- a) preparazione, confezionamento, recapito e distribuzione dei pasti anziani in situazione di bisogno e comunque previa valutazione e proposta del Servizio Sociale territoriale;
- b) preparazione, confezionamento, recapito e distribuzione di pasti per le locali strutture quali le scuole;
- c) servizio di lavanderia per persone in situazione di bisogno e comunque previa valutazione e proposta del servizio sociale territoriale;
- d) servizio mensa per soggetti che per comprovati motivi necessitino di usufruire dei pasti all'interno della struttura, previa valutazione e proposta del servizio sociale territoriale.

La fruizione dei servizi esterni comporta una corresponsione da parte dei beneficiari di una quota determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

USO DELLA PALESTRA

ART. 23

A richiesta degli interessati la Casa di Riposo può autorizzare l'uso della palestra a persone o gruppi, per attività riabilitative, sotto la propria responsabilità, o in particolari casi sotto la sorveglianza dei dipendenti della casa di riposo.

Nel caso di richieste d'accesso sotto la responsabilità diretta degli utenti, è necessaria una preventiva dichiarazione, obbligatoria, liberatoria delle responsabilità degli operatori della casa di riposo e dell'amministrazione comunale. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Sarteano che, previa pareri del Responsabile del Servizio, rilascia l'autorizzazione richiesta.

Nel caso in cui l'utilizzo della palestra per utenti esterni sia organizzato dalla casa di riposo, valgono le stesse regole e le responsabilità vigenti all'interno della struttura medesima.

Per i fruitori del servizio, il comune si riserva di deliberare nel merito del contributo degli utenti per l'accesso a detto servizio.

Sarà cura del Responsabile del Servizio rendere compatibili gli accessi predetti con l'ordinaria attività rivolta alle persone residenti nella casa di riposo, a cui il servizio è riservato prioritariamente.

VITTO

ART. 24

Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla casa in collaborazione con la rappresentanza dei residenti e con la consulenza di un esperto. Esso viene reso noto ai residenti con sufficiente anticipo, con l'indicazione di piatti alternativi.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

ALLOGGIO

ART. 25

All'atto dell'ingresso alla persona viene assegnato un alloggio in base alle disponibilità della struttura.

Non è prevista l'assegnazione di camere singole sulla base dell'anzianità, ma l'assegnazione degli alloggi è valutata e disposta da apposita equipe multidisciplinare secondo le condizioni del soggetto.

ART. 26

Il residente potrà, nei limiti delle possibilità della struttura e compatibilmente con le esigenze altrui:

- arredare le pareti con fotografie e quadri personali e sistemare propri soprammobili, con l'assenso della direzione e degli eventuali compagni di stanza;
- usare una propria radio e/o TV purché non arrechi disturbo agli altri;
- soggiornare liberamente nella stanza da letto ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale.

E' fatto divieto assoluto di uso di fonti di calore nelle camere o di quant'altro possa essere ritenuto pericoloso e non in regola con le norme previste dalle vigenti leggi per le strutture comunitarie.

ART. 27

Il residente si impegna a:

- a) osservare le regole di igiene personale e dell'ambiente;
- b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature dell'alloggio.
- c) segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate;
- d) consentire al personale o a qualsiasi altra persona incaricata di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie e riparazioni;
- e) consentire la visita della camera e di quanto in essa contenuto in qualsiasi momento, su richiesta del Responsabile del Servizio.

VESTIARIO E DOTAZIONE PERSONALE

ART. 28

Al momento dell'accoglienza nella struttura viene fornito alla persona o ai suoi familiari:

- l'elenco della dotazione di indumenti personali necessari, ai quali è preferibile sia applicata, a cura dei familiari, un'etichetta di identificazione;
- l'elenco dei documenti personali e sanitari da consegnare alla Direzione della Casa di Riposo.

DIMISSIONI E ALLONTANAMENTO DEL RESIDENTE

ART. 29

Il residente può disdettare l'alloggio con il preavviso di giorni 15 a mezzo di raccomandata alla Casa di Riposo e al Comune che ha assunto l'impegnativa dell'ammissione.

ART. 30

Il Sindaco del Comune di Sarteano sentito il parere del Comitato Consultivo, tramite il Responsabile del Servizio, può allontanare il residente con provvedimenti d'urgenza qualora questi:

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- b) commetta gravi infrazioni;

Il Comune che chiede l'ammissione si impegna a trovare un'adeguata sistemazione al residente nel caso di cui sopra.

ART. 31

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la Casa di Riposo nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Le spese di funerale saranno a carico degli eredi e se questi non esistono, per i nullatenenti provvederà il Comune che ha richiesto l'ammissione.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

ART. 32

I rapporti fra il personale della Casa ed i residenti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

ART. 33

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i residenti e non sono ammesse mance, compensi di alcun genere al personale da parte dei residenti o dei loro congiunti. Eventuali reclami inerenti ai servizi e/o al personale addetto devono essere presentati direttamente al Responsabile del Servizio.

USO DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' RICREATIVE

ART. 34

Il residente è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte.

Allo scopo il personale della Casa si renderà promotore di iniziative, utilizzando le attrezzature all'uopo predisposte. Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati.

A questo riguardo i residenti devono godere di spazi comunitari adeguati, nei quali sia consentito il movimento senza distinzione di sesso o categoria. Il residente può cioè

frequentare liberamente gli ambienti della casa messi a disposizione. Potranno essere stabilite altresì norme per la partecipazione allo svolgimento dei servizi permanenti della Casa da parte degli anziani residenti e persone esterne che si dichiarino disponibili, a semplice titolo di volontariato, da applicarsi in tali attività.

IL PERSONALE

ART. 35

Il personale addetto deve essere adeguato al numero dei residenti e alle normative in materia, così da garantire il buon funzionamento della casa.

Il personale operante nella struttura è professionalmente qualificato ed in possesso di idonei requisiti e competenze.

Il personale è tenuto a portare l'uniforme da lavoro che l'Amministrazione fornisce.

RUOLO DEL VOLONTARIATO

ART. 36

E' favorita la partecipazione di volontari, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare la vita di relazione dei residenti, il loro rapporto con l'esterno e l'animazione del tempo libero.

L'attività dei volontari all'interno della struttura è programmata e indirizzata dal Responsabile del Servizio, a seguito di stipula di apposito atto.

GESTIONE DELLA STRUTTURA

ART. 37

La Casa di Riposo è gestita direttamente dal Comune di Sarteano. Questo affida al proprio rappresentante la responsabilità e direzione della struttura, con il compito di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e del personale, e di creare il collegamento con le altre realtà territoriali.

Il responsabile coordina le attività in collaborazione con gli altri uffici comunali.

La direzione indice periodicamente assemblee con i residenti e con il personale per discutere sul funzionamento della casa.

COMITATO CONSULTIVO

ART. 38

Per la vigilanza dell'applicazione del presente regolamento, per lo svolgimento di attività propositive e consultive in merito alle modalità di gestione della casa è istituito un apposito Comitato così composto:

- n. 3 rappresentanti Comunali, di cui n. 2 espressi dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza;
- assessore ai servizi sociali;
- n. 1 rappresentante dei sindacati del personale eletto, nominato dalla R.S.U;
- n. 1 rappresentante dei residenti, secondo quanto previsto al successivo art. 40;
- il Responsabile del servizio o suo delegato.

La presidenza del Comitato è assegnata all'Assessore delegato in materia di servizi sociali.

Il presidente del Comitato indice le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e fa da tramite tra il Comitato, l'Amministrazione Comunale e gli eventuali altri Enti/organismi interessati.

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali e il rappresentante degli ospiti rimangono in carica per due anni.

Il Comitato si riunisce almeno con frequenza bimestrale ed è convocato dal Presidente.

Il Comitato può essere comunque riunito, in via straordinaria e per effettive urgenti necessità, su richiesta scritta e controfirmata da almeno 4 membri componenti il comitato, da inviare all'Assessore delegato.

Le deliberazioni del Comitato sono valide quando siano presenti alla riunione almeno 4 membri.

RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

ART. 39

E' costituita la rappresentanza degli ospiti con lo scopo di:

- realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione sociale dei servizi;
- fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;
- collaborare con la direzione, con i residenti e con il personale, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.

Essa si compone di n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti, eletti ogni due anni dall'assemblea dei residenti.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere invitata alle riunioni dell'assemblea dei residenti.

Uno dei membri della rappresentanza degli ospiti deve essere designato quale rappresentante in seno al Comitato Consultivo.

DECORRENZA

ART. 40

Le prescrizioni previste agli artt. 5 – 6 - 7 saranno esecutive per le ammissioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per i residenti rimarranno in essere le garanzie presentate al momento dell'immissione, da parte del residente stesso, dei familiari e del Comune di provenienza.

ABROGAZIONI

ART. 41

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

EMENDAMENTI

ART. 42

Il presente regolamento dovrà essere emendato e/o adeguato dall'Amministrazione Comunale per effetto di sopravvenute variazioni nelle disposizioni di legge nazionali o regionali in materia.

NORMA FINALE

ART. 43

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.